

PRINCIPALI NOVITA' LEGGE ELETTORALE

Il **12 novembre 2017** è entrata in vigore la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.

Questi i punti fondamentali del nuovo sistema elettorale con il quale si svolgeranno le elezioni il prossimo **4 MARZO 2018 per il rinnovo delle Camere**:

Sistema misto proporzionale e maggioritario - La legge n. 165/2017 delinea un **sistema elettorale misto**, in cui i seggi sono attribuiti *in parte in collegi uninominali maggioritari*, *in parte con metodo proporzionale*. Così il 64% dei prossimi parlamentari saranno eletti con il metodo proporzionale e il restante 36% con quello maggioritario

Con questa ripartizione, i 630 seggi della Camera verranno assegnati tramite 232 collegi uninominali dove il candidato che otterrà più voti sarà eletto nell'ottica maggioritaria. Il restante dei deputati - oltre ai 12 della circoscrizione estero -, verranno presi dalle liste plurinominali riservati alla parte proporzionale. Stessa cosa poi per il Senato, dove per il maggioritario saranno 116 i collegi uninominali mentre i restanti senatori verranno determinati tramite i listini plurinominali del proporzionale. Per l'estero ci sono 6 seggi oltre ai 5 senatori a vita esistenti.

Ripartizione dei seggi Alla Camera la ripartizione dei seggi tra le liste è su base nazionale, mentre al Senato su base regionale conformemente alla previsione di cui all' art. 57 della Costituzione.

- Per la Camera, il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, e la legge prevede la costituzione di *232 collegi uninominali* (compresa la Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale).
- Al Senato, dove il territorio è articolato in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 20 regioni, sono previsti *116 collegi uninominali* (compreso il collegio della regione Valle d'Aosta).

Nei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti, applicando quindi un **metodo maggioritario**; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane.

Sia alla Camera che al Senato il territorio è altresì suddiviso in *collegi plurinominali* in cui, previo il riparto dei seggi, con **metodo proporzionale** (a livello nazionale alla Camera, a livello regionale al Senato), tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione.

Per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1%. Accedono peraltro al riparto le *coalizioni di liste* che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi (con esclusione delle liste al di sotto dell'1%) e *le liste* che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi.

Scheda elettorale unica - Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista o delle liste collegate, con a fianco i nomi dei candidati – da due o a quattro - nel collegio plurinominale, indicati secondo l'ordine di presentazione. L'elettore vota il contrassegno della lista prescelta ed il voto è attribuito anche al candidato.